

# Consorzio Frasassi



CONVENZIONE  
TRA  
LA PROVINCIA DI ANCONA  
E IL  
COMUNE DI GENGA  
Art. 30 del decreto legislativo 18 agosto  
2000,n.267

#### **ART. 1 = NATURA - DENOMINAZIONE - SEDE - LOGO**

1. E' costituito, ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 18.08.2000, n.267, un Consorzio volontario tra gli Enti Locali sotto elencati, avente la denominazione di "**CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE DI INTERESSE TURISTICO DEL COMUNE DI GENGA**" e la denominazione abbreviata di "**CONSORZIO FRASASSI**".

2. Fanno parte del Consorzio i seguenti Enti Locali: la Provincia di Ancona ed il Comune di Genga.

3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, a ai sensi dell'art.114 del T.U.EE.LL. 267/2000.

#### **ART. 2 = FINALITÀ ISTITUZIONALI**

1) L'attività del Consorzio consiste nella gestione diretta, con finalità di interesse economico e sociale di tutti i servizi inerenti la salvaguardia e la valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di Genga, con particolare riferimento alla gestione del bene "GROTTE DI FRASASSI" nell'attuale loro consistenza e in quella futura quale deriverà da eventuali successivi ampliamenti, essi stessi oggetto dell'attività del Consorzio, previa autorizzazione del Comune di Genga.

#### **ART. 3 = DURATA**

1) La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

#### **ART. 4 = SEDE**

1). La sede legale ed amministrativa del Consorzio Frasassi è fissata in Genga, Largo Leone XII n.1.

2) Eventuali cambi di sede o la costituzione di Uffici distaccati saranno decisi dall'Assemblea con il voto favorevole degli Enti Consorziati.

#### **ART. 5 = ADESIONI - RECESSO - CESSAZIONE**

1) L'adesione di altri enti può essere accolta con il consenso di entrambi gli enti stipulanti dall'Assemblea del Consorzio, che provvede altresì alle conseguenti proposte di variazioni statutarie.

2) Ciascuno dei due enti stipulanti può recedere unilateralmente dal Consorzio che, conseguentemente, verificandosi tale ipotesi, viene posto in liquidazione.

3) Il diritto di recesso può, comunque, essere esercitato solo con il preavviso di almeno sei mesi rispetto all'inizio del nuovo esercizio e, quindi, la cessazione del Consorzio avrà luogo dal primo giorno dell'anno successivo.

4) Il Consorzio può cessare anche per espressa concorde volontà degli enti aderenti e viene quindi posto in liquidazione con attribuzione a ciascuno degli enti delle quote di spettanza in rapporto ai conferimenti e alla quota di partecipazione.

5) Nel caso di recesso unilaterale l'ente che lo avrà deliberato non potrà vantare quote di proprietà comune, interessi o rimborsi per eventuali conferimenti fatti, restando il tutto acquisito all'altro ente.

#### **ART. 6 = NOMINA DEGLI ORGANI STATUTARI**

- 1) La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi secondo le modalità previste nello statuto, dovrà cadere su soggetti designati per 2/3 dal Comune di Genga e per 1/3 dalla Provincia di Ancona;
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto tra i componenti designati dal Comune di Genga. Il Vice Presidente sarà scelto tra i componenti designati dalla Provincia di Ancona.
- 3) La nomina del Revisore dei Conti dovrà cadere fra i soggetti designati dalla Provincia di Ancona.

#### **ART. 7 = QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

- 1) Ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario derivante dall'attività di essa secondo le seguenti percentuali:  
Comune di Genga 70% (settanta per cento);  
Provincia di Ancona 30% (trenta per cento).
- 2) L'effettiva potestà di intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di Assemblea è correlata in misura proporzionale all'onere finanziario sopportato con le eccezioni di cui all'art. 7 della Convenzione
- 3) Tuttavia, in relazione alla particolare struttura del Consorzio – costituito da due soli Enti – le seguenti deliberazioni devono riportare il voto favorevole di entrambi:
  - a) pronuncia dello scioglimento del CdA nelle ipotesi previste dallo statuto;
  - b) pronuncia di decadenza dei componenti del CdA nei casi e con le procedure previste dallo Statuto;
  - c) adozione dei seguenti atti fondamentali proposti dal Consiglio di Amministrazione: piano-programma, bilancio annuale e triennale e relative variazioni, conto consuntivo.
- 4) Eventuali utili di gestione, detratta una quota in favore del Comune di Genga a titolo di reintegro delle maggiori spese da questo sostenute per garantire il livello dei servizi all'altezza delle attività turistiche che si svolgono nel territorio ed una seconda quota in favore della Provincia a titolo di rimborso per oneri riguardanti la manutenzione dei beni in loco di proprietà della stessa, sono ripartiti nei tempi e con le modalità fissati dallo statuto, in misura percentuale pari alla quota di partecipazione di ciascun ente consorziato

#### **ART. 8 = TRASMISSIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI AGLI ENTI ADERENTI**

- 1) Gli atti dell'Assemblea debbono essere trasmessi agli enti aderenti al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione. I seguenti atti fondamentali debbono essere trasmessi agli enti consorziati, almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per la loro approvazione:
  - a) il Bilancio preventivo economico annuale;
  - b) il piano-programma;
  - c) il bilancio triennale di previsione;
  - d) il conto consuntivo.
- 2) Il Bilancio di previsione, quando presenta oneri a carico degli Enti consorziati, deve essere trasmesso almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta dell'Assemblea per la sua approvazione, affinché, gli Enti stessi possano verificare la compatibilità con le risorse a loro disposizione ed esprimere eventuali pareri per il contenimento degli oneri predetti.

#### **ART. 9 = CONSULTAZIONE E TRASFORMAZIONE**

- 1) Su questioni di particolare importanza attinenti all'attività del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione deve acquisire il parere degli Enti partecipanti, se lo richiede uno degli Enti medesimi.
- 2) Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

#### **ART.10 = GARANZIE**

- 1) Ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti all'attività consortile.
- 2) La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
- 3) L'Assemblea consortile deve essere convocata tempestivamente e comunque entro il termine di venti giorni qualora ne faccia richiesta uno dei componenti.

#### **ART.11 = ONERI FINANZIARI**

- 1) Il pagamento degli oneri finanziari da parte degli enti consorziati deve avvenire entro 120 giorni dalla data di richiesta motivata e regolarmente documentata,
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato, previa diffida, chiede al competente Organo Regionale di Controllo la nomina di un Commissario – ad acta – presso l'Ente inadempiente per l'emissione del mandato di ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto
- 3) Il Consiglio di Amministrazione può comunque stabilire di avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art.32 della legge 26.4.1983, n.131.

#### **ART.12 – SUCCESSIONE**

- 1) Il personale attualmente alle dipendenze del Consorzio per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di Genga, transita nei ruoli del Consorzio trasformato, secondo le norme dell'art.25 della legge 8.6.1990, n.142.
- 2) Gli organi uscenti del Consorzio durano in carica fino alla nomina dei nuovi, ai sensi dello statuto e delle leggi vigenti.
- 3) Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso succede il Consorzio trasformato secondo la vigente normativa.

#### **ART.13 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

- 1) Le parti convengono che eventuali conflitti tra gli enti associati ed il Consorzio, in ordine alla attività concernente i servizi oggetto dello stesso, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti bonariamente. Qualora non sia possibile risolvere bonariamente le controversie, le parti si rivolgeranno all'autorità giudiziaria competente.